

Regolamento DISABILITA' anno 2025 (per l'anno 2024)

11° Edizione

La CASSA EDILE, con lo scopo di offrire supporto ai propri Associati nei confronti di gravi problematiche legate alla condizione di disagio e di disturbi correlati alle patologie invalidanti

Comunica

che è stata deliberata una Indennità Economica ai Parenti degli Associati portatori di handicap secondo il seguente

REGOLAMENTO

ispirato ai principi di Mutualità e di Solidarietà tutelati dal nostro Statuto.

Art. 1 - CONTRIBUTO

La Cassa Edile mette a disposizione un contributo annuale fino ad un massimo di 1.500,00= euro pro-capite (o in maniera proporzionalmente ridotta in base al numero delle Domande pervenute entro Maggio di ogni anno).

Art. 2 - BUDGET

Viene creato un fondo pari ad euro 20.000,00= all'anno.

Art. 3 - BENEFICIARI

Sono beneficiari del contributo:

- 1) I Figli dell'Associato.
- 2) La Moglie dell'Associato, non separata.
- 3) La Convivente dell'Associato (ove ricorra il caso)

che siano portatori di handicap, riconosciuti come tali da apposita Certificazione rilasciata e convalidata:

- a) dall'ISS (Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali) che è l'Organo competente per effettuare l'accertamento dello stato di salute dei richiedenti, Cittadini Sammarinesi in base alla Legge 13 Novembre 1991 nr. 138;
- b) dall'INPS – INAIL per i Cittadini non Sammarinesi.

Art. 4 - REQUISITI

I beneficiari di cui all'Art. 3 devono:

- a) essere portatori di una invalidità pari al 100%;
- b) risultare conviventi con l'Associato nello Stato di Famiglia;

- c) i figli dell'Associato che risulta separato legalmente o divorziato, seppur non presenti nello Stato di Famiglia dell'Associato;
- d) rientrare nei parametri istituiti con Legge 29 Giugno 2005 nr. 97 in merito agli assegni di accompagnamento.

Art. 5 – ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE

L'Associato richiedente il Contributo, con riferimento al 31 Dicembre dell'Anno precedente, deve essere iscritto alla CASSA EDILE:

- a) da almeno 1 anno continuativo;
- b) oppure da 12 mesi (anche non continuativi) nell'arco degli ultimi 24 mesi.

La Ditta o le Ditte presso le quali lavora o ha lavorato l'Associato, devono essere in regola con i versamenti alla cassa Edile.

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande vanno presentate entro Maggio di ogni anno.

Art. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aventi diritto riceveranno l'assegno entro Novembre di ogni anno.

Art. 8 - DECADENZA

Il beneficio decade con la Cessata iscrizione alla Cassa Edile.

Art. 9 - RECLAMI

Vanno presentati in forma SCRITTA allegando il Documento comprovante il motivo del Ricorso e devono essere indirizzati al Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile della Repubblica di San Marino che li esaminerà nella prima seduta utile del Consiglio Stesso.

Art. 10 - CONTROVERSIE

In caso di controversia, esperita la tutela sindacale di appartenenza, l'Associato dichiara di accettare, come ultima fase di verifica delle proprie contro deduzioni, il giudizio DEFINITIVO ed INSINDACABILE del Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di San Marino.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SARTI	BATTAZZA	MORETTI	TOCCACELI
P. Marino	Mirco	Diego	Daniele